

**PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR)
2014-2020
PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020**

Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS N. 8

Richieste di chiarimento pervenute dal 8 al 15 maggio 2020

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese disponibili attraverso la pubblicazione periodica di FAQ sulle seguenti pagine, che si suggerisce di verificare frequentemente:

- sito web del MiBACT-sezione Bandi di gara (https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Appalti/visualizza_asset.html?id=203943&pagename=230)
- sito web del PON Cultura e Sviluppo (<https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/bando-borghi-e-centri-storici/>)

1. Le richieste di chiarimento e le domande di finanziamento devono essere inviate per posta elettronica certificata?

Le richieste di chiarimento e le domande di finanziamento devono essere inviate esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata del Comune interessato, al seguente indirizzo PEC:

mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it

2. Un Comune, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, intende presentare una proposta a valere sulla linea di finanziamento A, relativa ad alcune delle aree, ricadenti nel suo territorio. Queste aree hanno avuto, con legge regionale del 2016, il seguente riconoscimento: «L'area identifica tre ambiti territoriali distinti geograficamente, tutti caratterizzati dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica.». L'interesse culturale da parte della Soprintendenza, previsto dagli artt. 2 e 134 del D.lgs 42/2004, non è stato mai rilasciato, anche se la richiesta è in fase di istruttoria. Inoltre, il Comune in questione nella fase istruttoria della concessione del titolo di Città, è stato riconosciuto tale considerata la propria la storia nell'ambito dei beni culturali (di cui al D. Lgs n. 42/2004) riferiti ai beni monumentali, architettonici, ecclesiastici, paesaggistici, archeologici, storici e demo-etno-antropologici. Si chiede pertanto se il riconoscimento con legge regionale di Riserva, e il titolo di Città siano da considerare quali titoli equipollenti al fine di presentare la domanda.

Sì, è possibile purché i beni e gli spazi urbani oggetto di intervento appartengano al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex lege o con dichiarazione da parte della Soprintendenza), oppure dimostrino di essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale attraverso documentazione idonea. Si segnala, tuttavia, l'opportunità che l'intervento in questione al fine di rappresentare un reale fattore di qualificazione del patrimonio culturale del Comune rientri in un progetto più articolato e complesso in grado di renderne distintiva l'offerta turistica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi promossi dall'Avviso.

3. Nel caso di progetti immateriali finalizzati alla valorizzazione di saperi e tecniche locali, è possibile individuare a priori, con procedura diretta, i soggetti che andranno a gestire i servizi previsti in progetto indipendentemente dall'importo dell'affidamento?

Ai fini della presentazione della Domanda di finanziamento è necessario indicare le "Modalità di gestione degli interventi" (Punto IV.4 della Domanda di finanziamento), pertanto non è necessario indicare i soggetti gestori né le tipologie di procedura di affidamento che, si ricorda, sono disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 50/2016) anche in considerazione del disposto dell'articolo 1, comma 4 della legge 55/2019 che prevede l'avvio delle procedure per l'affidamento della progettazione solo nei casi di disponibilità delle risorse a copertura di tali spese.

4. Ci si riferisce alla Linea A del bando. La pavimentazione destinata alla rimozione di dislivelli pericolosi e alla valorizzazione di una antica vera in pietra di pozzo in uno slargo del centro storico con la relativa posa in opera di pietrame al posto dell'asfalto che ha coperto i vecchi basoli, è ammissibile a finanziamento? La basolatura è funzionale all'accessibilità dello slargo per via delle antiche cunette in pietra e per la realizzazione del mercato della biodiversità previsto dal bando, a oggi impraticabile oltre che pericoloso per la presenza del monumento al centro dello stesso, senza protezioni e con un marciapiede in cemento. Ovviamente la pavimentazione dello slargo è parte integrante di un progetto organico con altri interventi legati al mercato della biodiversità.

Il quesito richiederebbe maggiori informazioni di dettaglio. Fermo restando che gli interventi devono riguardare spazi urbani di rilevante pregio storico-culturale e devono essere funzionali alla realizzazione della strategia di valorizzazione del centro storico e quindi in grado di migliorarne l'attrattività turistica, la pavimentazione di una strada è una tipologia di intervento che di per sé non sembrerebbe rispondere a tali requisiti. I beni e gli spazi urbani oggetto di intervento devono comunque appartenere al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 ed essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale, dimostrabile ad esempio attraverso il riconoscimento di "interesse culturale" da parte della Soprintendenza di riferimento o da altra documentazione idonea.

5. Ci si riferisce alla linea A del bando. È possibile collocare gli interventi volti alla valorizzazione di un giardino storico all'interno di un Palazzo e del contiguo orto

sociale con attività legate ad apicoltura e avicoltura utilizzando gli spazi ad essa destinati? In particolare, ci si riferisce al riutilizzo e restauro dell'apiario storico e all'inserimento nel terreno - sempre comunale, usato come orto sociale e contiguo al giardino di un palazzo - di un piccolo pollaio di comunità.

Gli interventi ammissibili sono indicati al punto 5 dell'Avviso. Si ricorda che gli interventi proposti nella domanda, ivi inclusi quelli relativi alla riqualificazione urbana, devono essere funzionali alla valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nei borghi al fine di recuperare la loro competitività turistica, renderne distintiva l'offerta turistica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi promossi dall'Avviso.

6. Nel Comune è presente un'area di valore culturale e storico che rappresenta il vecchio nucleo abitativo o vecchio Borgo ad oggi ancora abitato, ascrivibile alle aree indicate dall'articolo 134, D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 in quanto per la comunità esso è espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici. Tale appartenenza è condizione sufficiente per partecipare al Bando considerando che per il piccolo nucleo del vecchio borgo non sussiste il riconoscimento di interesse culturale da parte della Soprintendenza di riferimento?

È condizione sufficiente intendere il vecchio nucleo abitativo quale bene/beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica destinato alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela?

Sì, è possibile purché i beni e gli spazi urbani oggetto di intervento appartengano al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex lege o con dichiarazione da parte della Soprintendenza), oppure dimostrino di essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale attraverso documentazione idonea. Si segnala, tuttavia, l'opportunità che l'intervento in questione al fine di rappresentare un reale fattore di qualificazione del patrimonio culturale del Comune rientri in un progetto più articolato e complesso in grado di renderne distintiva l'offerta turistica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi promossi dall'Avviso.

7. Da molte delle FAQ pubblicate si evince che i beni immobili e gli spazi oggetto di intervento di cui al Punto 6 "devono inoltre essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale, ad esempio attraverso il riconoscimento di interesse culturale da parte della Soprintendenza di riferimento." Tuttavia, al Punto 6 in questione tale specifica non è esplicitata. Pertanto, si chiede se il succitato particolare valore storico-culturale riconosciuto sia condizione di ammissibilità, in sostanza: se il bene immobile rientra nel borgo o nel centro storico ma non è in possesso di tale requisito non può essere oggetto di intervento?

L'avviso è finalizzato a incrementare l'attrattività dei territori interessati, la fruizione del patrimonio storico-culturale e la promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche. Pertanto, gli interventi proposti devono rappresentare un reale fattore di qualificazione del patrimonio culturale del Comune e i beni oggetto degli interventi devono appartenere al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex lege o con dichiarazione da parte della Soprintendenza), oppure devono essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale dimostrabile attraverso documentazione idonea.

8. Possono essere oggetto dell'intervento beni immobili ubicati nel perimetro del centro storico di proprietà ecclesiastica?

No. La proprietà ecclesiastica non è compatibile con le indicazioni del punto 6 dell'Avviso, che richiede la proprietà pubblica del bene oggetto degli interventi proposti.

9. Un Comune chiede la lista dettagliata degli allegati necessari per completare la proposta progettuale, utile per la domanda di finanziamento.

Per accedere al finanziamento, è necessario presentare la documentazione indicata al punto 10 dell'Avviso. Inoltre, ai sensi del citato punto 10 dell'Avviso è altresì possibile allegare "Ulteriore materiale utile alla valutazione della domanda di finanziamento"

10. Si chiede se è prevista una limitazione percentuale per i lavori rispetto alle iniziative e/o servizi.

No, come previsto dal punto 8 dell'avviso pubblico, il finanziamento massimo concedibile per ciascun beneficiario ammonta a un milione di euro con la ripartizione ivi specificata ai punti A) e B). Nella fattispecie concreta per gli 850.000 euro IVA compresa (previsti per la realizzazione di opere, servizi, anche innovativi, e attività culturali per il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche, il potenziamento delle condizioni di accessibilità, la dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, l'erogazione di servizi e sistemi, anche innovativi ed ecologici, per l'accoglienza turistica anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici) non è prevista alcuna limitazione percentuale di un'attività rispetto a un'altra.

11. È possibile inserire, nel quadro economico di progetto, le spese tecniche collegate alla stesura progettuale sostenute nel periodo intercorrente successivo alla pubblicazione del bando in oggetto e prima della formulazione della proposta progettuale.

No. Non sono ammissibili le spese relative alla predisposizione della domanda di partecipazione al bando in oggetto, ivi comprese le spese tecniche collegate alla stesura progettuale sostenute nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'Avviso e i termini di scadenza per la presentazione della Domanda di finanziamento. Il quadro economico, pertanto, dovrà contenere soltanto le spese

tecniche (progettazione e altre) afferenti gli affidamenti effettuati dopo l'assegnazione del finanziamento.

12. Con riferimento al punto 4 lettera b) dell'Avviso è possibile, ai fini dell'individuazione del centro storico, quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'art. 2 lett. A) del Decreto ministeriale n. 1444/1968 e s.m.i, utilizzare il Piano Urbanistico Comunale adottato dal consiglio comunale e in corso di approvazione.

Ai sensi del punto 4 dell'Avviso, il Comune che intende presentare domanda di finanziamento a valere sulla linea B, deve aver individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'art. 2, lettera A) del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche. Pertanto, è necessario che l'approvazione del Piano sia già avvenuta prima della presentazione della domanda di finanziamento.

13. È possibile indicare preventivamente, nel formulario di domanda, un partenariato pubblico-privato al fine di determinare, in fase di attuazione degli interventi, il coinvolgimento di imprese, cooperative ed associazioni locali e nazionali che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali da un punto di vista qualitativo? In caso di risposta affermativa, le imprese e le cooperative preventivamente coinvolte nel partenariato e nella ideazione e definizione degli interventi, possono risultare (nel rispetto delle norme sulle procedure di selezione dei fornitori e avendone i requisiti di legge), affidatari di servizi, attività di progettazione e implementazione di soluzioni tecnologiche, forniture di beni e servizi?

Sì, è possibile indicare eventuali forme di partenariato pubblico-privato in favore del raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tuttavia, ai fini della presentazione della Domanda di finanziamento non è necessario indicare i soggetti affidatari di servizi, né le tipologie di procedura di affidamento che, si ricorda, sono disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 50/2016).

14. Un comune intende partecipare all'Avviso, con una proposta che ha ad oggetto esclusivamente interventi di forniture e servizi. Le eventuali spese correlate alla progettazione degli interventi (livello unico di progettazione), che per norma non prevede l'obbligo di ricorso a figure professionali ex art. 46 del d.lgs 50/2016, in quale voce di spesa delle tabelle iv.1 -stima dei costi vanno inserite?

Le voci relative alle spese di progettazione dei servizi vanno inserite al quadro IV.1 – Stima dei costi, al posto dei servizi di architettura e ingegneria con la dicitura: Predisposizione specifiche tecniche dei servizi e forniture.

15. Allo scadere del bando è necessario che l'ente abbia già la disponibilità esclusiva dei beni oggetto di intervento tramite un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso, oppure è sufficiente una dichiarazione d'impegno da parte dell'ente a perfezionare successivamente gli atti necessari che ne legittimi la detenzione dei beni.

No, il Comune può presentare domanda di finanziamento avente per oggetto interventi su un bene immobile solo dopo aver acquisito la disponibilità esclusiva ovvero la proprietà dell'immobile stesso, come indicato al punto 6 dell'Avviso.

16. Si chiede se, alla luce del criterio di valutazione C1.2 Fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi e del fattore di premialità E1.4 Avanzamento del livello di progettazione degli interventi indicati nell'Avviso, il progetto esecutivo debba essere allegato alla documentazione da inviare via PEC e se l'invio di tale documentazione costituisca garanzia di premialità sui precedenti criteri citati.

I documenti da presentare sono indicati al punto 10 dell'Avviso. Il progetto esecutivo può essere presentato quale "Ulteriore materiale utile alla valutazione della domanda" in quanto permette di verificare l'avanzamento del livello di progettazione, che costituisce un criterio di premialità, come indicato al punto 11 dell'Avviso.

17. Un comune intende partecipare all'Avviso con una proposta riguardante esclusivamente la dotazione di servizi e allestimento di percorsi e itinerari culturali e artistici per il centro storico. Alcuni di questi servizi si prospetta siano ubicati in Palazzi storici per i quali non si intende intervenire in termini di opere murarie, si chiede se è necessario ugualmente allegare la documentazione attestante la disponibilità e la visura.

Le sole opere edili saranno inserite per abbattere alcune barriere architettoniche nelle vie pubbliche del centro storico, con lo scopo di aumentare la fruibilità, l'accessibilità e migliorare la mobilità, si chiede se è necessario presentare documentazione per attestare la disponibilità.

Sì, poiché viene indicato che i servizi oggetto della domanda di finanziamento saranno ubicati all'interno di palazzi storici rende tali immobili oggetto degli interventi richiesti (punto 6 dell'Avviso). Pertanto, come previsto al punto 10 dell'avviso, è necessario presentare la documentazione che attesti la disponibilità degli stessi e la visura catastale. Anche rispetto al secondo quesito è necessario dimostrare la proprietà pubblica dei beni oggetto di intervento (come previsto al punto 6 dell'Avviso) e dunque presentare la relativa documentazione idonea. (si veda punto 10 dell'Avviso)

18. Un comune intende partecipare all'Avviso con una proposta nella quale si prevede l'erogazione di servizi turistici e/o culturali promuovendo gli itinerari culturali e tematici nel borgo, sia attraverso la creazione di info point, visitor center, servizi artistici sia mediante la creazione di veri e propri itinerari e percorsi storici/visite guidate. È possibile prevedere l'affidamento (mediante apposita gara ad evidenza pubblica) di tali servizi a terzi (società, cooperative del settore, ecc.), dal momento che, il comune, non è in grado di svolgere autonomamente le funzioni di gestione dei suddetti servizi attraverso il proprio personale interno? il costo di tali prestazioni, che dovranno assicurare la sostenibilità economica gestionale, rientra nel finanziamento pubblico?

A seguito della valutazione positiva della domanda di ammissione a finanziamento la realizzazione del progetto potrà essere, nel rispetto della procedura di evidenza pubblica ex D. lgs 50/2016, affidata a soggetti terzi che siano concretamente in grado di portare a compimento il progetto medesimo. Tali spese rientrano nella voce: predisposizione specifiche tecniche dei servizi e forniture). Le spese di gestione non sono ammissibili ai sensi del presente Avviso.

19. Si chiede se il particolare valore storico-culturale riconosciuto sia condizione di ammissibilità, poiché il bene immobile oggetto di intervento rientra nel borgo o nel centro storico ma non è in possesso di tale requisito.

I beni e gli spazi urbani oggetto di intervento devono appartenere al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 ed essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale, dimostrabile ad esempio attraverso il riconoscimento di "interesse culturale" da parte della Soprintendenza di riferimento o da altra documentazione idonea.

20. Si chiede un chiarimento sulle modalità di presentazione della domanda. In particolare: è possibile presentare la domanda di finanziamento, con la sola firma digitale del sindaco legale rappresentante dell'Ente, o è necessaria la firma autografa? La documentazione che si intende presentare deve essere timbrata, firmata e scansionata in pdf? La documentazione che si intende presentare deve essere accompagnata da una nota di trasmissione di tutti gli allegati?

Le modalità di presentazione della domanda sono indicate al punto 9 dell'avviso e al punto 10 è indicata la documentazione da presentare. Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di esclusione dalla selezione. In particolare, con riferimento ai quesiti posti:

- la firma digitale sostituisce a tutti gli effetti quella autografa come previsto dal D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
- la documentazione che si intende presentare deve essere timbrata, firmata e scansionata in pdf, per poter essere inviata in allegato alla domanda di finanziamento.
- la nota di trasmissione non è necessaria.

21. Con riferimento al CPV da attribuire a specifiche tipologie di intervento, all'art. 5, il riferimento ai portali informativi sembrerebbe ipotizzare la finanziabilità di un portale online, nonché, il richiamo a “realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate” sembrerebbe ipotizzare la finanziabilità anche di attività promozionali. Si chiede di specificare quale CPV attribuire a tali tipologie di intervento.

Gli interventi ammissibili sono elencati al punto 5 dell'avviso, in cui sono indicati anche i relativi riferimenti ai CPV. Non è richiesta l'indicazione dei CPV nella domanda di finanziamento.

22. Con riferimento al punto 7 dell'Avviso Pubblico, nel quale sono specificate le spese ammissibili quali “servizi di architettura e ingegneria (art. 46 D.Lgs 50/2016) per la progettazione di interventi”, si chiede se tale definizione si riferisce anche a servizi per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, etc quali servizi necessari per l'esecuzione dei lavori così come intesi nei seguenti codici:

- CPV 34928400-2 – Arredo urbano;
- CPV 45454100-5 – Lavori di restauro;
- CPV 45212300-9 – Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura.

Si chiede pertanto se possano essere inseriti nel quadro economico complessivo del progetto.

Nell'ambito delle spese ammissibili indicate al punto 7 dell'Avviso, rientrano, oltre alle spese per direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi vari, direttori operativi, RUP e supporto al RUP anche le spese per la progettazione esecutiva e il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica relative agli interventi oggetto del finanziamento. Non sono ammissibili le spese relative alla predisposizione della domanda di partecipazione al bando in oggetto.

23. Si chiede se è necessario allegare alla documentazione richiesta tutti gli elaborati del progetto definitivo come alla Sez. III Progetto definitivo artt. 24-32 del Dpr n° 207/2010 per le parti ancora in vigore ovvero se è sufficiente trasmettere la deliberazione di Giunta Comunale dalla quale si evince l'approvazione del progetto e del quadro economico.

I documenti da presentare sono indicati al punto 10 dell'Avviso. Il progetto definitivo ovvero la sua approvazione può essere presentato quale “Ulteriore materiale utile alla valutazione della domanda” in quanto permette di verificare l'avanzamento del livello di progettazione, che costituisce un criterio di premialità, come indicato al punto 11 dell'Avviso.

24. Con riferimento al punto 6 dell'Avviso, secondo il quale i beni immobili e gli spazi oggetto di intervento devono appartenere al patrimonio culturale di cui al D. Lgs 42/2004 ed essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale, si chiede se tale classificazione debba far riferimento allo specifico riconoscimento di "interesse culturale" da parte della Soprintendenza di riferimento, ovvero, in assenza di verifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice, si considera "ope legis" soggetto a tutela il bene immobile (con più di 70 anni) appartenente al patrimonio di cui agli artt. 10 e 11 del predetto Codice e per questo ammissibile a finanziamento.

I beni e gli spazi urbani oggetto di intervento devono appartenere al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex lege o con dichiarazione da parte della Soprintendenza), oppure devono essere caratterizzati da particolare valore storico-culturale da dimostrare attraverso documentazione idonea. Nel caso di specie, l'articolo 12 del D. Lgs 42/2004 prevedendo che *"le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2"* fornisce tutela transitoria ai beni indicati in norma fino a quando non venga completata la procedura di verifica dell'interesse culturale. Ciò è confermato dallo stesso comma 4 che prevede che: *"Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo"*. Dunque, un bene sottoposto allo stesso regime di tutela di un bene di interesse culturale non è necessariamente un bene di interesse culturale in quanto è necessario dapprima espletare la verifica pertinente.

25. Con riferimento al punto IV.2 Piano economico- finanziario e gestionale, un comune intende proporre un progetto di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale, in cui un bene immobile vincolato è un elemento fondante della progettualità. Per tale immobile l'amministrazione comunale ha già stanziato una prima somma per il parziale restauro. È possibile, attraverso la domanda di partecipazione di finanziamento ai sensi del presente Avviso completare la struttura ed attivare un circuito di valorizzazione storica culturale del centro storico? La somma messa a disposizione dell'Ente può considerarsi quali risorse già attivate nel Piano Economico Finanziario? Ad esempio: se il comune investe 300.000,00 euro ed il costo totale dell'investimento proposto al MiBACT è di un 1.300.000,00 euro è possibile richiedere l'importo rimanente pari a 1.000.000,00 euro?

La definizione dell'importo dell'eventuale cofinanziamento è a discrezione del Comune e deve essere indicato nella domanda di finanziamento. L'impegno di cofinanziamento rappresenta inoltre uno dei criteri di premialità indicati al punto 11 dell'avviso.

26. Con riferimento all'articolo 5 del Bando laddove si recita che "gli interventi dovranno ricadere nell'ambito dei seguenti CPV....." si osserva che l'elencazione fornita di tali CPV pare non coerente con tutti gli interventi ammissibili elencati all'inizio del medesimo articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo non compaiono per esempio tutti i CPV presenti sui bandi MePA "Prestazione di Servizi alla pubblica amministrazione" e "Servizi di informazione, comunicazione e marketing". Si chiede pertanto se tale elencazione possa intendersi legata ai soli interventi e/o attività realizzati in immobili pubblici con destinazione culturale oggetto di intervento (Es. musei, biblioteche, ecc) e non viceversa a tutte le attività progettuali quali per esempio il marketing.

I CPV indicati al punto 5 dell'avviso si riferiscono alla tipologia di interventi ammissibili. L'elenco dei CPV può considerarsi esemplificativo, in quanto riferito alla specifica tipologia di opere servizi e attività richieste, purchè ricomprese tra gli interventi ammissibili di cui al punto 5 dell'avviso.

27. Con riferimento all'articolo 8 del Bando si chiede se nei 150 mila Euro siano ricompresi anche i costi per i servizi di supporto specialistico di ideazione e redazione della proposta progettuale (non quindi necessariamente di architettura ed ingegneria) e di Project Management o se viceversa questi siano da considerarsi servizi inclusi negli 850 mila Euro IVA compresa.

Non sono ammissibili le spese relative alla predisposizione della domanda di partecipazione al bando in oggetto.

28. Con riferimento ai paragrafi III.4, III.5 e IV della domanda di finanziamento, essendo in alcuni casi indicati 24 mesi in altri 3 anni, si chiede di voler gentilmente meglio esplicitare:

- a. La durata massima di completamento dei lavori relativi ad interventi infrastrutturali;
- b. la durata massima del progetto complessivo, ivi incluse quindi anche le attività non legate a lavori relativi ad interventi infrastrutturali (Es. pianificazione, marketing, eventi, ecc) .

Il tempo massimo per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto è di 24 mesi, come indicato nel cronoprogramma di cui al punto III.4 della Domanda di finanziamento.

29. Con riferimento al paragrafo IV.1 della domanda di finanziamento si chiede cosa si intenda per "spese generali".

Per spese generali si intendono le spese necessarie all'attuazione degli interventi, quali a titolo esemplificativo: IVA, spese per allacci di forniture, spese per la pubblicità dei bandi, etc....

30. Con riferimento al paragrafo IV.3 della domanda di finanziamento si chiede se sia corretto considerare tale piano economico finanziario legato esclusivamente alla cosiddetta gestione operativa avviata alla fine del Progetto finanziato e non quindi comprensivo anche delle attività e relativi costi oggetto di finanziamento. In caso contrario si chiede dove tali costi vanno esplicitati nella tabella indicata.

Il piano economico-gestionale indicato al punto IV. 3 della domanda si riferisce ai costi per la gestione del progetto presentato nella domanda di finanziamento. I costi che saranno sostenuti per la realizzazione del programma degli interventi proposti andranno indicati nel punto IV.1 della domanda.